

CIC^a TORNATA

VENERDI 5 GENNAIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	6927
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Cessione gratuita all'Opera Nazionale Ba-		
lilla di terreno demaniale in Roma, località		
Farnesina, su cui è stato costruito il " Foro		
Mussolini " (1758)	6928	
« Conto consuntivo dell'Azienda autonoma		
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finan-		
ziario 1929-30 » (1788)	6929	
« Conto consuntivo dell'Amministrazione del-		
le Ferrovie dello Stato per l'esercizio finan-		
ziario 1929-30 » (1789)	6930	
« Conto consuntivo dell'Azienda autonoma		
per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio		
finanziario 1929-30 » (1790)	6931	
« Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito		
e Longano in provincia di Campobasso » (1793)	6932	
« Conversione in legge del Regio decreto-		
legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente		
provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e		
le Associazioni di scienze, di lettere ed arti »		
(1801)	6933	
« Conversione in legge del Regio decreto-		
legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la		
costituzione dell'« Istituto della Enciclopedia		
Italiana fondata da Giovanni Treccani », con		
sede in Roma » (1813)	6933	
« Conversione in legge del Regio decreto-		
legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissa-		
zione del termine per le denunce dei crediti		
e debiti all'Ufficio di Verifica e Compensazione,		
Sezione autonoma di Trieste » (1826)	6933	
« Conversione in legge del Regio decreto-		
legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la conces-		
sione di un sussidio straordinario di esercizio		
alla Società esercente la ferrovia Circumetnea »		
(1837)	6933	
(Discussione):		

« Stato di previsione della spesa del Mini-		
stero di grazia e giustizia per l'esercizio finan-		
ziario dal 1 ^o luglio 1934 al 30 giugno 1935 »		
(1846)	Pag.	6934
GIAMPIETRO		6934
GATTI SALVATORE		6937
MANGÒ, <i>relatore</i>		6940
DE FRANCISCI, <i>ministro di grazia e giu-</i>		
<i>stizia</i>		6945
(Presentazione)		6928
Relazioni:		
(Presentazione)		6956
Ringraziamenti		6928
Votazione a scrutinio segreto:		
(Risultato)		6955

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cassis per giorni 8; Chersi Innocente per giorni 8; De Capitani D'Arzago per giorni 8; Giardini per giorni 10; Ginori Conti per giorni 8; Orsini Baroni per giorni 25; Porro Ettore per giorni 10; Pozzo Attilio per giorni 15; Romeo delle Torrazze per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Martino ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto.

« Roma, 5 gennaio 1934-XII.

« Eccellenza,

« Le parole di cordoglio che l'Eccellenza Vostra ed il Senato ci hanno rivolte per la perdita del nostro amato Genitore, ci sono giunte particolarmente grate, perchè partono da quell'Alto Consesso, a cui il nostro caro Estinto si onorò di appartenere per oltre dieci anni.

« Con distinti ossequi.

« Maria Martino, Augusto Martino, Amedeo Martino, Pia Martino, Adolfo Martino ».

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dare lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati alla presidenza.

SCALORI, *segretario*:

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1862).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato (1863).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimeposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina (1864).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli (1865).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'azoto » (1866).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari (1867).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima (1868).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore (1869).

Dal ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1870).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1871).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Cessione gratuita all'Opera Nazionale Balilla di terreno demaniale in Roma, località Farnesina, su cui è stato costruito il "Foro Mussolini", » (N. 1758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Cessione gratuita all'Opera Nazionale Balilla di terreno

demaniale in Roma, località Farnesina, su cui è stato costruito il "Foro Mussolini" ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il contratto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Roma in data 30 novembre 1932, col quale si cedono gratuitamente all'Opera Nazionale Balilla, i terreni di proprietà dello Stato, siti in Roma, località Farnesina, iscritti alla mappa 157, con i numeri 615, 616, 695, 696, 617-a, 618-a, 587-a e lettera B-a, della superficie complessiva di metri quadrati 79.542.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1929-30 » (N. 1788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1788.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio medesimo,

sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 1.130.679.163,74
delle quali furono riscosse . 1.047.645.364,64

e rimasero da riscuotere L. 83.033.799,10
=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 1.130.679.163,74
delle quali furono pagate . 831.497.904,01

e rimasero da pagare . L. 299.181.259,73
=====

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29, restano determinate, in L. 65.647.768,51
delle quali furono riscosse . 64.636.639,06

e rimasero da riscuotere L. 1.011.129,45
=====

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, in L. 307.157.183,68
delle quali furono pagate . 272.287.152,29

e rimasero da pagare . L. 34.870.031,39
=====

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 1) L.	83.033.799,10
--	---------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3)	1.011.129,45
--	--------------

Resti attivi al 30 giugno 1930 L.	84.044.928,55
---	---------------

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 2) L.	299.181.259,73
--	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . .	34.870.031,39
--	---------------

Resti passivi al 30 giugno 1930 L.	334.051.291,12
--	----------------

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 » (Numero 1789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1789.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione delle ferrovie dello Stato comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 12.297.603.508,56
delle quali furono riscosse . 10.876.070.020,68

e rimasero da riscuotere L.	1.421.533.487,88
-----------------------------	------------------

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 12.297.603.508,56
delle quali furono pagate . 10.664.123.499,96

e rimasero da pagare L.	1.633.480.008,60
-------------------------	------------------

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in L. 2.399.923.674,55
delle quali furono riscosse . 1.215.600.049,13

e rimasero da riscuotere L.	1.184.323.625,42
-----------------------------	------------------

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in L. 2.191.698.293,31
delle quali furono pagate . 1.402.163.941,08

e rimasero da pagare . L. 789.534.352,23
=====

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 1) L. 1.421.533.487,88

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) L. 1.184.323.625,42
=====

Resti attivi al 30 giugno 1930 L. 2.605.857.113,30
=====

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 2) L. 1.633.480.008,60

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) L. 789.534.352,23
=====

Resti passivi al 30 giugno 1930 L. 2.423.014.360,83
=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1929-1930 » (N. 1790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1790.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 189.277.511,65
delle quali furono riscosse . 70.340.762,30
e rimasero da riscuotere . L. 118.936.749,35
=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 189.277.511,65
delle quali furono pagate . 30.643.205,49
e rimasero da pagare . L. 158.634.306,16
=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GENNAIO 1934

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, in L. 124.459.941,28
delle quali furono riscosse . 123.931.004,90

e rimasero da riscuotere . L. 528.936,38
=====

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, in L. 171.795.109,42
delle quali furono pagate . 153.020.100,93

e rimasero da pagare . L. 18.775.008,49
=====

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 1) . . L. 118.936.749,35

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) 528.936,38

Resti attivi al 30 giugno 1930 L. 119.465.685,73
=====

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 2) L. 158.634.306,16

Somme rimaste da pagare

sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) 18.775.008,49

Resti passivi al 30 giugno 1930 L. 177.409.314,65
=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito e Longano in provincia di Campobasso » (N. 1793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito e Longano in provincia di Campobasso ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1793.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sant'Agapito e Longano, in provincia di Campobasso, sono staccati dal comune di Isernia e ricostituiti in comuni autonomi, con il territorio a ciascuno di essi pertinente prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 21 giugno 1928, n. 1599, col quale i due enti furono aggregati ad Isernia.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GENNAIO 1934

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti » (N. 1801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell' « Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma » (N. 1813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell' « Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani » con sede in Roma ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell' « Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissazione del termine per le denunce dei crediti e debiti all'Ufficio di Verifica e Compensazione, Sezione autonoma di Trieste » (N. 1826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissazione del termine per le denunce dei crediti e debiti all'Ufficio di Verifica e Compensazione, Sezione Autonoma di Trieste ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissazione del termine per le denunce dei crediti e debiti all'Ufficio di Verifica e Compensazione, Sezione Autonoma di Trieste.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea » (Numero 1837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*, legge lo Stampato Numero 1846.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Onorevoli Senatori, l'ora che volge non consente una lunga discussione del bilancio, ma l'importanza di quello della giustizia non consente del pari, io penso, che lo si voti senza discussione alcuna.

Contemperare le due esigenze scorrendo brevemente di quello che costituisce l'essenza, direi così, dell'amministrazione della giustizia, io credo sia il dovere di chi prende a parlare su questo bilancio, la meta cui si debba tendere. Parlerò perciò, brevemente, su due soli argomenti, con una brevità che mi auguro non varrà a togliere chiarezza al mio dire, evitando così il pericolo, che il poeta di Venosa additava: « dum brevis esse laboro, obscurus fio ».

La brevità mi è consigliata ed indicata al-

trarsi dalla chiara e nitida relazione della commissione del bilancio, la quale ha sviscerato, per dir così, tutti i problemi inerenti all'amministrazione della giustizia, e che rende superflua ogni altra parola.

La mia esperienza acquisita nei vari gradi della magistratura, dall'uditorato al pretorato, dalla funzione di giudice, per pochi mesi, a quella esercitata nei vari gradi del pubblico ministero, nelle Regie procure, come nelle procure generali, e nell'aver esercitato le mie funzioni sotto il governo di parecchi ministri, se non di molti ministri guardasigilli, dai vari credo politici e dalle varie tendenze, mi ha convinto che l'essenza dell'amministrazione della giustizia non consista soltanto nella dichiarazione giudiziaria sul mio e sul tuo, e su quella, che applica la pena all'imputato, sibbene ancora in un complesso di fatti e di circostanze, di provvedimenti e di doveri, incombenenti ai vari organi di essa, fra loro interferenti, e che rappresentano quasi la parte esteriore, la parte formale della vita giudiziaria, non della prima meno importante.

Infatti, ed è costante l'osservazione che ognuno può farne, non la lite vinta o perduta, che interessa i litiganti e, fino ad un certo punto, in certe occasioni, anche i loro patroni, agli effetti economici; non l'assoluzione o la condanna dell'imputato, che formerà oggetto di critica e di discussione in un ristretto numero di persone; non le decisioni della corte di cassazione, della quale il grosso pubblico ignora persino il nome, ma quei fatti e quelle circostanze, l'adempimento di quei doveri e l'esaurimento di quelle direttive, che cadono sotto l'occhio del popolo e talvolta lo riguardano molto da vicino, valgono a determinare il suo giudizio su l'amministrazione della giustizia, e a trarre dalla mancanza di qualche magistrato, o di qualche funzionario, un apprezzamento erroneo ed ingiusto su l'intero corpo dei magistrati e dei funzionari ad esso addetti.

Di qui deriva che, costituendo questa parte non meno di quella giurisdizionale elemento essenziale dell'amministrazione della giustizia, e dovendo il sentimento di questa essere custodito e mantenuto integro, specialmente nel popolo, occorre un potere, il quale vigili e controlli che questi fatti, e queste circostanze, questi doveri e tutte le attribuzioni, incombenenti

ai vari organi giudiziari, siano regolarmente e scrupolosamente curati.

Questo potere di vigilanza e di controllo che vale a riaffermare in tutti il sentimento del dovere e a rattenere coloro, che potrebbero allontanarsene, va esercitato con energia, non disgiunta da prudenza e nella stessa maniera dell'auriga che, al dire del poeta, sa « et laxas premere et dare iussus habenas » e costituisce davvero la norma fondamentale, perchè si abbia la retta amministrazione della giustizia.

Questo potere va esercitato indubbiamente dal Ministro Guardasigilli, come direzione suprema, e da coloro i quali ricoprono funzioni direttive nei tribunali e nelle Regie procure, dai capi gerarchici. Che il Ministro abbia questa facoltà, e io dico anzi questo dovere, credo nessuno possa contestare, giacchè per il nostro diritto pubblico, sia per le disposizioni statutarie, sia per le leggi sull'ordinamento giudiziario e per l'interpretazione fattane dal Rattazzi nel 1859, nel decreto-legge, che costituì poi la legge sull'ordinamento giudiziario del 1865, la magistratura non è, secondo i voti della scienza, un potere autonomo, in uno stato di puro diritto, ma bensì è un corpo il quale esercita le funzioni della giustizia sottoposto, eccetto per quanto riguarda le decisioni giudiziarie, al controllo ed alla vigilanza del potere amministrativo. Questa concezione giuridica va ritenuta viemmaggiormente per l'ordinamento dello Stato fascista, che è costituzione unitaria e che, di conseguenza, presuppone l'unità e la preminenza di un potere supremo di governo.

Che poi questo potere di controllo e di vigilanza debba essere e sia esercitato dai capi gerarchici, è un fatto il quale non ammette nemmeno l'ombra del dubbio.

Onorevole Ministro, io non avrei trattato questo argomento (facilmente lo si intuisce) se non avessi conosciuto che le idee da me espresse, sono proprio le idee sue, non solo, ma che queste idee sono state tradotte in azione nella pratica amministrativa del suo Ministero. Difatti nel discorso, veramente magistrato, che ella pronunciò nell'altro ramo del Parlamento, nella discussione del bilancio del 1932, disse chiaramente che delle due funzioni inerenti e proprie del ministro guardasigilli, l'amministrativa e la legislativa, riteneva la

prima non di minore importanza dell'altra, appunto perchè occorreva mantenere vivo e perenne il regolare corso dell'amministrazione dello Stato. E questa sua affermazione era la conferma di quanto ella aveva già detto nella circolare che emanò, allorquando assunse il potere di Ministro guardasigilli, e nella quale, nel dare il saluto augurale ai suoi collaboratori e a tutta la magistratura, manifestava la sua « ferma volontà di pretendere da ciascuno e sempre il coscienzioso adempimento del proprio dovere ».

Come dicevo, queste sue idee furono tradotte in pratica nell'azione costante del suo ministero; imperocchè in numerose circolari, richiamò sempre la osservanza di quelle norme, di quelle direttive, di quei doveri, l'adempimento dei quali costituisce la carenza pratica, la vita dell'amministrazione della giustizia. Così in quella con cui ricordò l'obbligo della residenza; così nell'altra con cui dette le norme per la scrupolosa distribuzione degl'incarichi giudiziari; e così con quella riguardanti la incompatibilità dei magistrati coi loro parenti difensori e con l'ultima, ripetuta di recente, con la quale provvedeva per taluni abusi e talune irregolarità di magistrati e di funzionari, che l'ispettorato, abilmente creato e bene esercitato, aveva accertate. E la sua azione esplicò ancora, ed in modo più energico e positivo, imperocchè qualche ramo secco, che intristiva sulla pianta rigogliosa della magistratura, ella recise e a qualche altro tolse la linfa vitale, per cui alla magistratura stessa più non aderisce. Donde, onorevole Ministro, per questa sua opera energica ed illuminata, a' principî della quale informai anche l'opera mia, allorquando ebbi l'onore di compiere le funzioni direttive nei vari gradi dell'amministrazione giudiziaria, io sento il dovere di manifestarle il mio più vivo compiacimento e di esprimerle la mia viva lode. Il mio plauso sarà ancora maggiore, se sarà adempito uno dei principali obblighi del magistrato, quello della residenza nel luogo ove esercita le sue funzioni. Io ho letto con raccapriccio il fatto avvenuto in uno dei tribunali del regno, di una persona, caduta vittima di un efferato assassinio, rimasta per due giorni sulla pubblica via, per la mancanza nella sede del procuratore del Re, del giudice istruttore,

del pretore, ossia dell'uditore di pretura, e mi sono sentito commosso nel rievocare il fatto che destò nel pubblico immensa pietà per l'ucciso e provocò aspri, per quanto giustificati commenti verso i magistrati, dimentichi del loro dovere.

Vengo ora ad un'altra parte del mio discorso, cioè alle esigenze indeclinabili della magistratura nell'ora attuale. Esse si riassumono in una sola parola: necessità dell'ordinamento giudiziario. Io comprendo che mi si potrà dire, come da codesto banco fu detto a me e al senatore D'Amelio, che in altra occasione rivolse al suo predecessore la stessa preghiera, e nello stesso senso, che non si può procedere ad un nuovo ordinamento giudiziario, se prima non si avrà il nuovo codice di procedura civile.

Veramente io non ho mai compreso in che cosa sia di ostacolo al nuovo ordinamento giudiziario la riforma del codice di procedura civile. Io penso che si potrà discutere all'uopo, se vi dovrà essere il giudice unico o il collegiale, se si dovrà mantenere l'appello o no, se vi dovrà essere una corte di cassazione o di terza istanza, se dovrà stabilirsi il giudizio di revisione e simili; ma tutto questo non toglie che debbano essere conservati gli organi, i quali attualmente costituiscono i vari gradi della magistratura. Lo stabilire il diverso modo, con cui potranno esercitare le loro funzioni, non importa l'abolizione dei pretori, dei giudici, dei consiglieri delle corti, anche perchè essi esercitano altresì funzioni penali, secondo il codice di procedura, che dovrebbe essere anche modificato, se essi non dovessero far parte dell'organismo giudiziario. Conseguentemente le disposizioni che diversamente regolano il reclutamento, le promozioni la carriera, come quelle che non riguardano la funzione del magistrato, possono essere sempre emesse, anche prima che sia modificato, o rinnovato, il codice civile imperante.

Dicevo poco fa che l'esigenza inderogabile dell'ora è il nuovo regolamento giudiziario. La necessità è evidente, quando si consideri lo stato attuale della carriera dei magistrati. Il succedersi delle disposizioni speciali, particolari, ha fatto sì che si sia alterato il principio informatore, fondamentale dell'ordinamento che costituiva l'equilibrio fra i vari gradi della magistratura. Di qui è derivato che i gradi più elevati ed anche quelli diret-

tivi delle corti di appello, siano stati raggiunti da magistrati giovanissimi, che hanno ostruito, per così dire, la via agli altri, di essi non meno degni di arrivarvi.

Qui mi si potrà dire, come talvolta ho udito, e letto che « il bastone di maresciallo nella magistratura è il grado di consigliere di Corte d'appello » e che i magistrati devono essere contenti allorchè lo hanno raggiunto. Io dico che, fino a quando le leggi vigenti disporranno che a tutti i magistrati, tranne a quelli dichiarati impromovibili, è aperto l'adito alla corte di cassazione ed ai gradi equiparati, sempre nell'animo di ogni magistrato, di ogni consigliere di appello vi sarà l'aspirazione a conseguirli. Questo è naturalmente il portato di un sentimento umano, per cui ciascuno tende a migliorare la propria condizione, e, quando si tratta di magistratura o di altri impieghi pubblici, nei quali vi è una gerarchia, colui che è nel grado inferiore, aspira sempre a salire a quello superiore. Questo, ripeto, si verifica in tutte le amministrazioni; ed è un bisogno proprio della natura umana. Anche qui ricorre l'affermazione del poeta: « naturam espellas furca tamen usque recurret ». Ed io dico che una legge, la quale vuol fare violenza ai principi naturali, resta priva di qualsiasi forza. D'altra parte, credo che sia bene questo desiderio della promozione, perchè spinge i magistrati ad operare con maggiore diligenza, a migliorare sempre nel corso degli studi e nel corso della loro attività giudiziaria.

Non è questo nè il luogo nè l'ora di discorrere del nuovo ordinamento giudiziario. Mi sia consentito soltanto di dire che, allo scopo di ristabilire l'equilibrio nella carriera, occorrerebbe fermare questi capisaldi.

In primo luogo, una maggiore permanenza nel grado.

Non è ammissibile, onorevole ministro, quello che con le disposizioni vigenti avviene, cioè che si possa andare in corte di cassazione dopo solo quattro anni di esercizio delle funzioni di consigliere d'appello. Io dissi altra volta e oggi ripeto che, anche nei tempi d'oro della magistratura, occorreva stare sei, sette ed anche otto anni nel grado di consigliere d'appello per essere promossi. Ricordo che i magistrati che vinsero il concorso di merito distinto, in base alla legge del 1890, i quali meritavano

un elogio particolare da parte di un ministro guardasigilli, il compianto ministro Gianturo, e dei quali alcuni siedono in questa assemblea ed altri ancora esercitano funzioni giudiziarie, non rimasero nel grado inferiore per un periodo minore di sette, otto o nove anni.

In secondo luogo, a mio avviso, occorre stabilire che il vantaggio di carriera attribuito al merito eccezionale sia dato a coloro i quali realmente eccellano fra gli altri magistrati. Le aquile della magistratura sciolgano pure il volo e salgano in alto a preferenza di altri; ma questo valore eccezionale sia accertato rigorosamente, con un concorso che valga a stabilirlo in modo sicuro, con un concorso simile a quello della legge del 1890.

Credo altresì che si dovrebbe sdoppiare la carriera e ritornare all'antico: carriera per la magistratura inquirente e carriera per la magistratura giudicante. Così si otterrebbe ancora un altro vantaggio e per l'amministrazione della giustizia e per la stessa magistratura, nel senso che si potrebbero avere capi tecnici, i quali vadano ad esercitare le loro funzioni con piena conoscenza e consapevolezza di esse e che leggi e regolamenti non debbano apprendere dagli organi ausiliari e, peggio, far esercitare le funzioni amministrative dal cancelliere o dal segretario della procura generale. Occorre l'esercizio preventivo di quelle funzioni, per poi controllare se siano dai dipendenti bene esercitate. Il giudice eserciti prima le sue funzioni in appello e vada dopo in cassazione; coloro i quali sono stati nel pubblico ministero, essi solo possano ascendere al grado di procuratore del Re e di procuratore generale. Così, del resto, fu disposto con un ordinamento giudiziario, che ebbe la disgrazia di avere pochi mesi di vita.

In questa maniera, onorevole ministro, io credo che si porrebbe riparo al grave inconveniente, che oggi è emerso in seguito agli ultimi concorsi, l'inconveniente di avere pochi posti disponibili e molti magistrati, i quali potevano questi posti occupare. Certamente è vero che vi è sempre un certo contingente, un certo numero di essi i quali non sono idonei, sia per la loro condotta, sia per le loro condizioni fisiche e sia ancora e maggiormente per le loro cognizioni giuridiche; ma è vero altresì che il numero di quelli che della promozione sono degni,

è assai maggiore dei posti disponibili; tanto più in quanto il grado di consigliere di cassazione non importa soltanto l'esercizio della funzione di magistrato di cassazione, ma altresì quello di giudice di fatto: presidenti di sezione, avvocati generali di corte d'appello, presidenti di corte d'assise, procuratori del Re, presidenti nei tribunali più importanti. D'altra parte (come dissi altra volta) se è bene avere degli ottimi consiglieri di cassazione, che annullino sentenze mal fatte, è meglio ancora avere dei giudici che non facciano queste sentenze, che poi debbono essere annullate. La riforma arrecherà vantaggio alla amministrazione della giustizia e darà a ciascuno la possibilità della promozione e renderà la calma alla magistratura, che ne ha tanto bisogno per assolvere i suoi altissimi compiti.

Onorevole ministro, onorevoli senatori, pongo termine al mio dire.

Io credo di avere interpretato il pensiero e i voti della magistratura e credo altresì di poterne esprimere i sentimenti, io, che per lungo tempo ho vissuto in essa ed ho avuto agio di ammirarne le virtù, virtù che arrivano fino all'abnegazione, al sacrificio e all'eroismo. Io credo di poter affermare che, come nessuno allettamento, così nemmeno nessun disappunto potrà deviare la magistratura dal suo glorioso cammino e dalle sue gloriose tradizioni, e che, anche nell'ora dell'ansia e della angoscia, uno e solo è il suo grido, il grido che lancia al Ministro Guardasigilli e alla nazione, il grido della speranza e della fede: manet immota fides. (*Applausi e congratulazioni*).

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. Onorevoli senatori, vorrei fare un breve accenno ad un punto particolare che mi sembra delicatissimo e di vivo interesse.

La legge 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ha creato, come è noto, la Magistratura del Lavoro per la risoluzione delle controversie collettive del lavoro. Per la risoluzione, invece, delle controversie individuali, derivanti da rapporti soggetti a contratti collettivi di lavoro, il Regio decreto-legge 6 febbraio 1928, n. 471, ha stabilito speciali norme.

Come tutti gli istituti nuovi, che hanno in sè ragioni profonde di vita, Magistratura del lavoro e contenzioso delle controversie individuali del lavoro; tendono ad una estensione, che è una necessaria e salutare conseguenza dell'attuazione progressiva di un ordinamento fondamentale dello Stato fascista.

Esempio recente: la mezzadria, che ha tanta importanza nella vita economica e sociale della Nazione, è stata assoggettata alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro; quindi le controversie in materia di mezzadria sono attribuite, se di ordine collettivo, al Magistrato del lavoro; se sono di ordine individuale, vengono disciplinate dalle norme regolatrici delle controversie individuali di lavoro, finora contenute nel Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

Non è necessario sottolineare l'enorme importanza politica e sociale dell'estendersi della competenza del Magistrato del lavoro; ma è anche da rilevare la grande utilità dello sviluppo dell'istituto del contenzioso delle controversie individuali di lavoro, che realizza importantissime finalità: funzione conciliatrice di sindacati, semplificazione della procedura, rapidità di giudizio.

Ma v'è un punto che, secondo il mio modesto avviso, merita la più attenta ponderazione.

La sfera di applicazione degli istituti di cui parlo, è quella dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. Le Amministrazioni pubbliche sono fuori di questo campo.

La legge del 1926 e le norme di attuazione della medesima hanno stabilito questo principio. Le Amministrazioni pubbliche non sono soggette alla disciplina dei contratti collettivi e alla giurisdizione della Magistratura del lavoro. Le norme di attuazione (articolo 3) hanno classificato le Amministrazioni pubbliche. Stato, comuni, provincie, istituzioni pubbliche di beneficenza, costituiscono un primo gruppo. Poi sono indicate le Aziende delle ferrovie, postali, telegrafiche, telefoniche, Cassa assicurazione e prestiti, Banca d'Italia, di Napoli, di Sicilia, Cassa di risparmio, Enti parastatali.

Perchè non sono soggette le Amministrazioni pubbliche alle disposizioni della legge del 1926? Perchè il rapporto tra Amministrazioni pubbliche e impiegati non è un contratto di

lavoro, ma un rapporto più complesso, di prevalente natura pubblica; perchè le Amministrazioni pubbliche sono organi — diretti o indiretti — dello Stato e non sono assimilabili a semplici datori di lavoro; perchè quando trattasi di un servizio pubblico non può ammettersi il diritto degli impiegati di sindacarsi; non lo può ammettere lo Stato fascista che pone in primo piano le ragioni di interesse generale e il principio di autorità.

Nell'ordinamento italiano vi era già nel campo dei rapporti di pubblico impiego una giurisdizione caratteristica: quella del Consiglio di Stato, che si esplica in un'orbita diversa da quella del magistrato ordinario, con diverso carattere, con diverso contenuto.

La giurisdizione del Consiglio di Stato rappresenta un punto fondamentale del nostro sistema giuridico. La potestà di rivedere l'atto amministrativo sotto l'aspetto della legittimità, e di annullarlo, attribuita ad un organo posto al centro e al vertice della pubblica Amministrazione ed esercitata con tutte le garanzie di un giudizio, costituisce una forma di controllo che il potere esecutivo esercita nel proprio ambito, una guarentigia per i singoli in funzione di un interesse supremo della pubblica Amministrazione, un sindacato sugli atti di tutte le autorità amministrative, che, esplicito da un alto collegio dello stesso ordine, non vulnera, anzi rafforza il prestigio dell'Amministrazione.

La giurisdizione del Consiglio di Stato non va quindi considerata come una giurisdizione speciale in rapporto a quella dell'autorità giudiziaria, ma come un istituto per sè stante, una giurisdizione generale di legittimità nel campo del diritto pubblico.

Ma avviene questo singolare fenomeno: che man mano, per via di disposizioni particolari che a prima vista appaiono di secondaria importanza e semplici corollari di altre disposizioni, si vulnera in realtà quello che dovrebbe essere un principio fondamentale nel sistema del nostro ordinamento giuridico.

Sono state le stesse norme di attuazione della legge del 1926 a fare il primo strappo alla competenza del Consiglio di Stato, assoggettando alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro le aziende autonome municipalizzate.

È venuto poi il Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, per il personale delle ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna in regime di concessione che possono, come è noto, essere gestite da comuni e provincie. Già erano state soppresse (Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471) le Commissioni arbitrali interprovinciali competenti a risolvere, in primo grado, le controversie tra le Aziende e il personale e contro le cui decisioni era dato ricorso al Consiglio di Stato; il decreto del 1931 ha esplicitamente sancito che dette controversie sono devolute al magistrato ordinario secondo le norme del Regio decreto 26 febbraio 1928, cadendo così la competenza del Consiglio di Stato.

Ma è da notarsi una anomalia o singolarità: le controversie in materia disciplinare tra le dette Aziende e il personale dipendente, rimangono attribuite al Consiglio di Stato (articolo 58 del Regolamento annesso al Regio decreto 8 gennaio 1931). Cosicché in questa materia vi sono due diverse giurisdizioni a seconda che si tratti di provvedimenti aventi o pur no, carattere disciplinare: evidente complicazione, fonte di incertezze, di difficoltà, di conflitti di competenza e di contraddittorietà di giudicati.

La tendenza a sostituire al Consiglio di Stato la competenza del magistrato ordinario nei rapporti di impiego dei dipendenti di Enti pubblici, non si arresta: un disegno di legge recente, ricordato nella relazione della nostra Commissione di finanza, disegno di legge di grande interesse perchè regola definitivamente, in base alla esperienza ed ai voti del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, il giudizio sulle controversie individuali del lavoro, attribuisce ai pretori ed ai tribunali, secondo le norme di tale giudizio, le controversie concernenti rapporti di lavoro e di impiego di dipendenti di Enti pubblici di qualsiasi natura — eccezion fatta per i dipendenti dello Stato, della provincia, dei comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza. Sono così sottratte alla giurisdizione del Consiglio di Stato le controversie su rapporti di impiego di veri e propri Enti pubblici, quelli assai numerosi ed importanti indicati nell'articolo 3 delle norme di attuazione della legge del 1926.

Rimangono, è vero, al Consiglio di Stato,

le controversie in materia disciplinare; ma, come ho detto, la distinzione dei provvedimenti, a seconda che abbiano o no carattere disciplinare, è difficile e porta ad inevitabili inconvenienti.

L'innovazione è certamente grave. Essa si vuole ricollegare con una disposizione precedente, secondo la quale agli impiegati di Enti pubblici parastatali sono applicabili le norme sull'impiego privato; ma l'applicabilità di tali norme era stabilita nel caso, che è da considerarsi eccezionale, che mancasse una disciplina legislativa del rapporto d'impiego, e la disposizione aveva l'evidente scopo di assicurare in ogni caso agli impiegati di Enti pubblici un minimo di garanzie; non implicava però disconoscimento alcuno della natura pubblica di rapporto d'impiego e della conseguente competenza del Consiglio di Stato.

Quale è dunque la ragione, cui si informa l'accennata tendenza?

Si può dubitare che il Consiglio di Stato sia il giudice idoneo per simili controversie?

No; perchè si riconosce generalmente che l'attività giurisdizionale del Consiglio di Stato si è sempre esplicata con squisita comprensione del delicato compito, creando una giurisprudenza che non ha soltanto una grande importanza dottrinale, ma ha pienamente raggiunto lo scopo pratico di attuare la giustizia nell'amministrazione senza scuotere il principio di autorità e dando agli interessati completa guarentigia dei loro legittimi interessi. Si può dire che, ammettendo la competenza del magistrato ordinario, si tenda a realizzare l'unità della giurisdizione? Si potrebbe dire che l'unità della giurisdizione è un miraggio teorico; praticamente le esigenze della specializzazione del giudice rendono indispensabili molte deroghe alla unità giurisdizionale.

Per quello che riguarda il punto che esamino, voi vedete che anche quando si sostituisce la competenza del Consiglio di Stato, non la si sostituisce completamente, lasciando giudice in materia disciplinare. Nè alcuno potrebbe consentire ad estendere la cognizione del magistrato ordinario alle controversie dei dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni, considerando rapporti di lavoro quelli che hanno in realtà un contenuto assai diverso e più complesso. Non è dunque facile deter-

minare la ragione cui si ispira la tendenza alla quale ho accennato.

Ma due obiezioni mi sembrano soprattutto gravi.

Anzitutto che coteste disposizioni particolari che minano la competenza del Consiglio di Stato sono in contraddizione con il concetto informatore della legge del 1923, legge fascista e di carattere organico, che considera il Consiglio di Stato come un istituto essenziale per il retto esercizio del Governo, la cui importanza va logicamente aumentata in relazione alla riforma costituzionale operata dal Regime, che di tanto ha rafforzato il prestigio e l'autorità del potere esecutivo. Mi sia consentito ricordare che il Capo del Governo definì il Consiglio di Stato « uno degli elementi fondamentali del Regime e quindi della vita politica e morale della Nazione ».

Per quanto riguarda la funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato, la legge del 1923 l'ha integrata e rafforzata. Di massima importanza è la dichiarazione della legge che la giurisdizione del Consiglio di Stato in materia di rapporti di pubblico impiego è non solo generale, ma *esclusiva* in confronto della stessa autorità giudiziaria. Perché si vuole pian piano smembrare una giurisdizione, che una legge fondamentale ha voluto rafforzare ?

In secondo luogo, a me sembra che si debba rilevare un contrasto anche con lo stesso sistema della legge del 1926 sui sindacati. Difatti il contenzioso delle controversie individuali del lavoro è tutto intimamente legato alla disciplina dei Sindacati. Associazioni sindacali, contratto collettivo, magistratura del lavoro, controversie individuali del lavoro, sono tutti termini indissociabili di un unico sistema giuridico. Le Amministrazioni pubbliche sono fuori di tale sistema: esse e i loro dipendenti non sono soggetti della organizzazione sindacale. Prima conseguenza: non possono stipulare contratti collettivi di lavoro; ulteriore conseguenza: non è ammissibile in questa materia la competenza del magistrato del lavoro che sorge dal contratto collettivo. Dovrebbe da ciò necessariamente dipendere anche l'impossibilità logica del giudizio secondo le norme del contenzioso delle controversie individuali del lavoro, che presuppone il contratto collettivo.

L'esclusione delle Amministrazioni pubbliche dall'ambito della legge 1926 discende da ragioni che attengono alla stessa concezione dello Stato fascista: Stato di diritto ma autoritario, in cui ha posizione preminente il potere esecutivo, posizione incompatibile con la soggezione degli organi, diretti o indiretti, del potere medesimo al controllo del giudice ordinario.

Si tratta, a me sembra, di un punto delicatissimo, degno di meditato esame. Ho voluto richiamare l'attenzione del ministro, che è un insigne maestro di diritto, e chiedo venia a lui ed al Senato se ho voluto brevemente esporre modeste osservazioni, che mi sembrano in armonia con gli ordinamenti fondamentali dello Stato e con lo spirito della Legislazione fascista. (*Applausi*).

MANGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *relatore*. Onorevoli colleghi! Le importanti osservazioni fatte testè dall'onorevole Giampietro, specialmente sull'ordinamento giudiziario e sulla conseguente necessità di nuovi stanziamenti e nuove spese, mi fanno sentire più stretto il dovere di chiarire, con la brevità che ne impone l'ora che volge, un punto del bilancio che potrebbe destare viva impressione, ove fermasse l'attenzione vostra e precisamente sul Riepilogo per titoli del bilancio nella parte ordinaria.

Crescono le spese generali di L. 2.615.000 ed ammonta il bilancio a lire 487.102.400; si aumenta purtroppo di circa tre milioni il debito vitalizio; cresce di poco il preventivo per servizi speciali; si danno quasi altri 5 milioni agl'istituti di prevenzione e pena, per i quali si superano 190 milioni. Due sono le cenerentole: le spese di giustizia, per poco; ma di quelle che sono le spese più importanti, cioè per l'« amministrazione giudiziaria » si propone una diminuzione di ben 5.700.000 lire.

Come è che ciò si verifica, vi domanderete; e soprattutto come si farà in vista dei nuovi concorsi e dei miglioramenti che si propongono in genere. Ed il rilievo può pigliare maggiore consistenza quando si pensi che il bilancio ora in corso non può avere larghi margini, giacchè esso già segna una riduzione sul bilancio del 1932-33 di oltre 16 milioni.

Ogni preoccupazione però sarebbe esagerata,

giacchè per la parte contabile si assegnano al bilancio in discussione altri 2 milioni e mezzo, per cui la spesa complessiva ordinaria e straordinaria sale da lire 484.487.400 a ben lire 487.102.400.

Per verità intanto, ed a tranquillizzare noi che vogliamo economie, aggiungeremo che l'aumento di 2 milioni e mezzo anzidetto si risolve in un preventivo effettivo di altrettanto in meno, per la parte più strettamente attinente all'amministrazione della giustizia, giacchè a sue spese si danno al bilancio speciale degli istituti di pena altri 5 milioni circa. E ciò è possibile, nè può esservi deficienza d'impostazione della spesa effettivamente occorrente per le più numerose categorie dei magistrati, cancellieri ecc., perchè le vacanze di posti nei vari ruoli sono sensibili e permarranno durante il prossimo esercizio finanziario. Ma quanti mi ascoltano non potranno che unirsi a me nel far voti all'onorevole Guardasigilli che questo inconveniente sostanziale, per cui le diminzioni del genere sono possibili, per la vacanza dei posti, cessi al più presto che si può; e sono sicuro che egli stesso fa lo stesso voto, sul quale non debbo aggiungere altro, giacchè ho precisato quanto era necessario per la chiarezza. Io non posso, parlando da questo Banco, procurarmi il segreto richiamo del mio amato presidente della Commissione di finanza, che mi sta benevolmente a fianco coi miei colleghi, i quali mi ricorderebbero il precetto che noi non dobbiamo incitare a nuove spese. Solo mi duole non vedere al Banco dei Ministri l'onorevole Jung, per farlo aderire alle mie considerazioni, che le vacanze cioè nei ruoli della magistratura e del personale giudiziario non lasciano tranquilli quanti considerano l'amministrazione della giustizia fra le più alte e delicate funzioni di Stato. (*Bene!*).

Voglio intanto, ed è mio dovere, fare giustizia proprio a chi è a capo di coloro che amministrano la medesima: cioè al Ministro De Francisci. Egli ha preparato già, con l'autorizzazione del Capo del Governo, nuovi concorsi ed altri ne sta predisponendo; così che vi è da prevedere che effettivamente questi dannosi vuoti non tarderanno ad essere colmati. Di questi concorsi intanto, quelli per entrare in magistratura stanno avendo esito confortante; e vengo per un momento al tema trat-

tato testè dall'onorevole senatore Giampietro, il quale si è intrattenuto sugli organici e specialmente sulla separazione delle carriere, sia tra quella del Pubblico Ministero e la Magistratura giudicante, sia tra l'altra del Pretorato e dei Collegi giudiziari. Sì, un esito confortante lo ha avuto specialmente l'ultimo concorso per uditore giudiziario. E tali risultati fanno cessare una delle difficoltà più gravi, che si constatava per lo scarso numero di buoni candidati; sicchè si fu indotti in passato ad accettare una distinzione di carriere, tra quella di Pretore, che si percorre come ora, fino a raggiungere alti stipendi, ma sempre non superando il grado di Pretore capo, e quella di Magistrato collegiale. Tale divisione non credo che trovi molti fautori, ed a mio modesto avviso non costituisce un buon metodo per migliorare la magistratura. Infatti il vero addestramento per coloro, che usciti da poco dai banchi della scuola entrano nell'alta carriera in parola, è il pretorato. Quando un giovane magistrato, stando a capo di un mandamento, si trova da solo a dover decidere cause civili, cause commerciali, con l'urgenza della materia possessoria; quando deve provvedere all'istruzione di processi penali e poi giudicare in materia penale, con facoltà di applicare pene alte; dovendo adempiere altresì a funzioni di carattere amministrativo, sempre da solo, senza il collega che lo illumini e col quale possa consigliarsi; per giunta senza disporre di una biblioteca, forse avendo i soli codici e quei pochi libri che ha potuto portare con sè nel piccolo paese ove è ospitato fra non pochi disagi, la preparazione si completa. E se spesso non ha neanche il cancelliere; e qualche volta, il che è più grave, ne tiene uno molto astuto, il quale cerca sostituirsi al suo inesperto pretore; quando questo magistrato viene a trovarsi alla presenza di un complesso di difficoltà di tal natura, che impara man mano a superare, non vi è chi non veda, quale addestramento tutto codesto costituisca, quale allenamento rappresenti nei gradi maggiori; e come si acquisisca il senso di responsabilità, che non si può conseguire entrando subito a far parte di un collegio giudicante, lavorando, sia pure con gran lena, sotto la guida e dividendo le responsabilità con i colleghi della sezione.

Io ricordo la magnifica relazione dell'onore-

vole D'Amelio, il quale fa le sue relazioni parlamentari tanto più apprezzate per quanto materiate di esperienza, oltre che di dottrina profonda. Egli, che fu appunto il relatore della legge la quale dovè disporre questa divisione delle carriere, ci disse essere essa il solo mezzo per attrarre i buoni giovani alla magistratura e per poter reclutare i migliori elementi, i quali usciti dalle Università non volevano entrare in magistratura per non essere obbligati a passare per la trafila del pretorato. Essa costringe a vivere non pochi anni in piccoli e disagiati paesi, per cui si correva verso la libera professione, più promettente di lauti guadagni; ovvero verso altre carriere che, se non confortate da maggior prestigio, non costringono a star relegati per anni in piccoli centri. Da ciò il provvedimento di distinguere la carriera maggiore dal pretorato e far gradatamente crescere lo stipendio, ma far terminare di regola la carriera a primo Pretore; e di essi un piccolo numero con retribuzione cospicua.

Ma l'accorsamento agli ultimi concorsi ne avvisa che i termini, se non mutati del tutto, vanno mutando. I tempi delle vacche grasse per la libera professione sono per cessare; giacchè, me lo permetta il Guardasigilli, notandolo non come relatore del bilancio ma come Senatore, io credo che il nuovo ordinamento professionale non in tutte le sue parti gioverà agli avvocati. Quello che l'anno scorso credetti osservargli per la parte riguardante la delicata facoltà di arbitrare i *pareri* sui compensi, non mi pare abbia trovato nella realtà una soluzione adeguata; non essendo tale lo averlo quasi soppresso. E questo temo suoni lo aver reso facoltativo il domandare questo parere sulla semplice citazione, e prima che questo labilissimo elemento abbia trovato sanzione nella sentenza. Poichè questa è obbligata a liquidare la somma di spese e compenso a carico di chi soccombe, la mano di chi ha ragionato su temi e teoriche contrastate e dubbie rifugge dal premere con alte somme di compensi su chi ha avuto torto; ed il senso di quella equità, che non può trovare disamina neppure in Cassazione, sul compensare le spese, avrà d'ora avanti applicazione larghissima. La facoltà di formulare *criteri*, neppure *norme*, ogni quinquennio di accordo col Guardasigilli, accordata ai Sindacati, con

la semi-larva suddetta dei pareri, fa nella sola forma restare l'alta mansione, che ne proveniva da lunga tradizione; ma gli avvocati non troveranno nel ramo civile e nel penale di averci guadagnato; per quanto del resto pur debba tranquillizzare gli altri lo aver allargato nel tema di spese le facoltà del magistrato. Come dicevamo, la libera professione perde man mano di attrattive; e da ciò nasce per fortuna il buon risultato di poter avere dei buoni magistrati; giacchè troveranno conveniente aspirarvi gli elementi migliori. E ne abbiamo già la riprova; ed il Senato non avrà che a compiacersi nel sentire che, nell'ultimo concorso, per soli 53 posti messi in gara per la magistratura, furono se non erro 560 quelli che domandarono di pigliar parte al detto concorso di « uditore di Tribunale », ma al cimento degli esami solo 450 si presentarono; e di essi 115 furono quelli che arrivarono al traguardo degli esami orali e di questi quasi tutti, e cioè 105, vennero dichiarati idonei; per quanto, come dicemmo, 53 soli siano stati nominati e subito collocati negli uffici, ove più urgente era il bisogno.

Ciò vuol dire che mentre i concorsi di un tempo offrivano lo spettacolo dell'essere disertati dai giovani migliori, che accorrevano ad altre carriere; ora invece si comincia a comprendere che, dopo essersi elevati opportunamente il prestigio e i compensi della magistratura, il meglio è aspirare all'onore dell'esercizio della nobile missione del giudicare; nè il fenomeno è transitorio, ma ritengo persisterà in avvenire. Può dirsi quindi scomparsa la necessità di dividere la magistratura in due distinte carriere, resistenti all'indole del giudicare: l'alta del magistrato collegiale, la bassa dei pretori. La via è unica per quanto luminosa, il giovane magistrato attempuerà la solitudine dei piccoli paesi, ove resterà nei primi anni, con l'osservanza scrupolosa, diligentissima dei suoi doveri; con lo studiare, riparando i vuoti del suo sapere; e certo dopo gli tornerà grato e nostalgico il ricordo di quei primi anni di disagiata carriera, ma cotanto proficua.

Mentre quindi attendiamo che l'attuale Guardasigilli riesamini questa grossa questione — ed egli pare la stia già riesaminando — noi dobbiamo auspicare ad un miglioramento sempre

crescente della magistratura, per la quale possiamo disporre di larghi mezzi di selezione, di qualcuno dei quali ha parlato l'onorevole Giampietro. Carriera piena di alte responsabilità, e nella quale il lavoro è troppo, come stanno lì le statistiche a dimostrarlo.

Sicuro, non è da ora che mi son permesso affermarlo. Il lavoro della magistratura è andato crescendo, specialmente in conseguenza dell'opportuno criterio di affidare ad essa tutte quelle mansioni del giudicare, che prima si tendeva affidare a magistrature speciali. Ed il lavoro soverchio ed affrettato è a scapito della sua bontà; ed in materia di sentenze la bontà loro è elemento integrale. Figurarsi quanto lo sia, se si pensi che autorevoli Senatori sostennero l'anno scorso l'opportunità di sopprimere il grado di appello, proponendo l'unicità del giudizio di merito.

Basterà che si dia un piccolo sguardo alla parte della mia modestissima relazione, ove mi intrattengo un po' sui dati statistici delle cause civili, commerciali ed anche penali per avere la riprova della mia suddetta affermazione. Il numero delle cause è salito sempre più, senza che, con comodo ottimismo, ciò possa essere attribuito a senso spiccato di litigiosità, più che a dolorosa necessità di difendere il proprio; il che troppe volte è esponente di miseria commiseranda da una parte e, sempre, di un degno sentimento di non farsi giustizia con le mani proprie. Per cui io non condivido quel senso di dispetto, col quale vedo troppo spesso condire i ragionamenti di quelli che legiferano, specialmente in tema di procedura, verso i disgraziati litiganti; i quali in fondo se la pagano, e bene, quella giustizia che vengono a chiedere ai tribunali. Ho spesso in passato ricordato le somme che l'Erario esige per sola carta bollata, con la quale forse può pagare la magistratura; e le multe, le ammende, le registrazioni di atti, quelle delle sentenze e simili. Sento perciò il dovere di non tornarvi e solo di osservare che non è poi esponente di barbarie, sì da dover in materia civile escogitare ogni mezzo per reprimerlo, il fenomeno pur doloroso dell'aumento costante della materia litigiosa civile. Ma checchè sia, il certo si è che, aggiunte opportunamente alle civili tutte le controversie pel lavoro e le altre minori speciali e con il crescere, sia pur lieve ma spie-

gabibile, per l'aumentata parte contravvenzionale, della materia penale, il lavoro dei magistrati è troppo grave in genere, se si pensi che lo assolve un numero di essi presso che uguale a quello, che si aveva allorquando l'Italia non era stata integrata nei suoi termini sacri; mentre per fortuna e giustizia storica, ora è di tanto più estesa.

In materia civile e commerciale, a grosse cifre, i procedimenti toccarono i 900.000 nell'anno 1932; di cui, ad onore del modesto ma tanto utile giudice conciliatore, (che nulla ci chiede e solo adempie in silenzio alla sua delicata missione) oltre mezzo milione sono cause avanti ai conciliatori. Ma specialmente la parte commerciale è venuta crescendo in un modo straordinario, per cui sento il dovere di fermarmi un momento su di essa e sulle cifre della mia relazione. Fenomeno gravissimo quello del fallimento, ma del quale per fortuna abbiamo i primi sintomi e le prime cifre, che lasciano sperare di trovarci al principio della discesa, e di aver superato l'apice del triste fenomeno fallimentare. Esso però non è soltanto specialità dell'Italia e neanche dell'Europa, ma è comune a tutte le parti del mondo. Si tratta infatti di uno squilibrio, che si è venuto aggravando sempre più, in dipendenza delle condizioni economiche di tutto il mondo. Ed altrove casi sono avvenuti, con particolarità impressionanti per la loro entità finanziaria e morale, di cui, la Dio mercè, non abbiamo esempio in Italia.

La statistica dei fallimenti è preoccupante, non solo quantitativamente ma anche qualitativamente; le cifre degli ultimi decenni le vediamo salire purtroppo costantemente. Da 953, quanti furono i fallimenti nel 1921, eravamo arrivati nel 1932 a 12.638; e destano anche impressione le specialità con cui si presentano questi fallimenti. Nel primo degli anni suddetti avevamo un terzo di attivo di fronte a due terzi di passivo. Ma quando giungiamo al 1932, quando cioè il passivo fallimentare arriva a circa due miliardi, troviamo in riscontro un attivo di appena mezzo miliardo, quindi da un terzo sono scese ad un quarto le attività dei falliti in genere.

Prima la chiusura dei fallimenti per mancanza di attivo aveva una percentuale bassissima; nel 1921 per oltre un decimo dei falli-

menti i creditori ebbero la ventura di essere pagati integralmente; poco più di un quarto si chiusero per mancanza di attivo. Nel 1932 questi salirono a ben 3.757; e 2.686 finirono per concordato, spesso conchiuso in pratica con condizioni disastrose.

Però eccoci al punto confortante: gli ultimi dati; giacchè si è venuto verificando dopo il 1932 a poco a poco un attenuarsi del fenomeno, se pur lentissimo, ma costante. Scendono le cifre un tantino, come non solo si legge nella mia relazione; ma come, non avendo potuto portare in essa le cifre del 1933, posso dirvene qualcuna ora, che conferma la discesa. La « Gazzetta Ufficiale », del giorno 21 decorso mese di dicembre, porta il riassunto del Bollettino mensile di statistica del 1933, meno pel dicembre non ancora raccolto; e vi si constata una diminuzione lieve dei fallimenti. Ma senza oltre intrattenermi sulle cifre, ricordo solo che nel novembre 1932 vi furono 973 fallimenti ordinari, mentre nello stesso mese dell'anno dopo, or decorso, ve ne sono stati 725; di cui 22 relativi a società anonime, un tipo questo di società ammalato, e che i nuovi provvedimenti cercano curare. E di piccoli fallimenti se ne dichiararono 556 nell'ottobre scorso, ma 524 nel novembre successivo. Questo scemare dei fallimenti deriva forse dal fatto che in passato ne sono avvenuti troppi. (*Commenti*).

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale*. Sono falliti tutti!

MANGO, *relatore*. Potrebbe anche darsi; ma non dobbiamo essere pessimisti! Quando un fenomeno è fatale, per quanto complesso per le sue origini, è meglio non amareggiarsi troppo, ed ascriverne la causa a condizioni transitorie. Potrebbe darsi che questo fenomeno della diminuzione si verifichi perchè le condizioni generali sono andate migliorando; e perchè sono rimaste in piedi le aziende forti, che han resistito bene alle mareggiate o, diciamo pure, alle tempeste; ma la selezione è avvenuta e prevarrà.

Voglio aggiungere solo, a conferma, un altro dato recentissimo: nel 1933 furono elevati 797.928 protesti cambiari, la quale cifra è in verità impressionante. Ma se ne attenua di molto la portata, ove si confronti tale cifra con quella dell'anno precedente, che raggiunse

1.101.861. Siamo sempre a numeri altissimi che denotano un dissesto profondo, doloroso; ma ad ogni modo se una diminuzione c'è e costante, bisogna ritenere che siamo alla svolta di questa via di dolori, la quale confidiamo sia breve; e che le condizioni del commercio e della finanza pubblica e privata presto siano migliorate realmente.

E poichè le cifre parlano con la eloquenza loro, traiamone qualche conseguenza confortante, tanto più che siamo oggi ancora agli auguri del principio dell'anno! Anche per la materia penale ci sono da fare constatazioni se non proprio buone, non cattive; giacchè se è vero che le *denunzie* dei reati sono un tantino aumentate nel 1933, il che potrebbe far pensare ad uno sconcertante aumento nella delinquenza, invece non è proprio di questa che si tratta. Invero questo aumento nella cifra deriva dall'essere accresciute le contravvenzioni, per la aumentata vigilanza, da parte delle guardie di polizia urbana, affinchè si osservino le nuove per quanto provvide ordinanze. Quindi qualitativamente la delinquenza è migliorata. Basterebbe per tutti il rilievo che va man mano attenuandosi la grave macchia, che ne umiliò in passato, di un quasi primato tristissimo per l'omicidio, che aveva raggiunto cifre molto alte nel 1922. Cifre che non dovranno deplorarsi mai più e che i tempi nuovi faranno scomparire soprattutto con la educazione, e con il richiamare anche le classi popolari ad occupazioni sportive, le quali le allontanano dal trivio. Certo si giunse ad una statistica altissima di reati di sangue nello immediato dopoguerra, per un complesso di cause transitorie: i sistemi nervosi più eccitati, diminuito l'orrore di versare il sangue altrui; lo aver abbandonata la famiglia e spesso avervi trovati rancori e dolori; queste le ragioni del ricorrere con maggiore frequenza al coltello. Ma era appunto un fenomeno transitorio; ed io, che ho l'onore da parecchi anni di riferire su questo bilancio, e per molti altri anche nell'altro ramo del Parlamento, tale lo qualificai in tempi più tristi; non desolante esponente di delinquenza vera, di effettiva ferocia; ma, deprecandolo, lo dissi sempre un fenomeno transeunte e curabile; auguriamoci di riuscirvi. Il popolo Italiano ne deve sentire il dovere;

e sentirlo significherà emendarsi senza esitazioni.

E non voglio attardarmi su altre cifre, con quel che se ne può dedurre; solo devo segnalarvi fra le varie riforme, che si vanno felicemente attuando, quella carceraria. Tutta una visione nuova, una attuazione concreta di postulati, attorno ai quali s'intrattenevano in passato gli scrittori, i filantropi; ma restavano tristi mude di dolori, di odii e scuole del delitto, quei luoghi di pena ove penetrerà da ora in poi la luce della rieducazione, in gran parte basata sul lavoro.

Gli « Istituti di prevenzione e pena », — pei quali la previsione della spesa sale dai 186 milioni e mezzo dell'esercizio ora in corso, tra spesa ordinaria e straordinaria, a ben 191 e mezzo, con circa 5 milioni di maggiore stanziamento, — ben meritano lo sforzo insolito e rilevante del bilancio. Supera di parecchio la cifra di 400 mila all'anno il numero dei detenuti, che entrano, escono, sono trasferiti dall'uno all'altro luogo di pena; ed erano oltre 32 mila i detenuti presenti nelle carceri circondariali del Regno; e circa 13 mila i condannati, presenti negli stabilimenti di pena, al 30 novembre scorso.

Tutto un nuovo orientamento hanno gli istituti di prevenzione e di pena, che la legge 9 maggio 1932 ha riformati. La felice attuazione del nuovo regolamento, che è opera pregevolissima recentè, tende ad educare e ad emendare, avendo pure diligente cura pei minorenni, pei quali il lavoro obbligatorio deve avere scopo prevalentemente istruttivo. Ed anche gli « istituti per misure di sicurezza », che a fine novembre avevano circa 4 mila internati, danno la riprova che il nuovo Codice penale, nella sua parte più originale ed importante, è in piena attuazione.

E per questa rieducazione mercè il lavoro si hanno già stabilimenti nuovi, colonie agricole ed anche scuole. E poi commissioni speciali per la distribuzione del lavoro carcerario nelle forniture; senza ledere ed incidere su quello della industria privata. Ed è ormai così generalizzato il detto lavoro obbligatorio, che appena al quattro per cento è ridotta la inoperosità nelle case di pena e negli stabilimenti per internati.

Ed anche l'assistenza post-carceraria sta

di giorno in giorno estendendosi nelle maggiori città; e non per sola filantropia, ma per difesa sociale; per evitare la recidiva, nella quale chi vorrebbe emendarsi ricade spesso per necessità, ove trovisi affamato, senza famiglia, senza lavoro, nei difficili tempi attuali, per la diffidenza che suscita un condannato, appena esce dal carcere. Stendergli soccorrevole la mano, per compiere la sua redenzione, è bello, ma anche previdente.

Confidiamo che questi provvedimenti diano decisamente buoni risultati; e soprattutto che il delinquere diventi più raro. Il popolo Italiano, in questa sua rinascita, nel nuovo fervore di vita, sentirà più forte il senso della responsabilità; e saprà dimostrare coi fatti la tenace volontà di emendarsi da colpe che, per quanto comuni a tutti i popoli, finora ed in passato non gli facevano onore. (*Applausi e congratulazioni*).

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. L'esame del bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 1934-1935 è stato condotto dalla vostra Commissione di finanza e dal suo valente e sperimentato relatore onorevole Mango con tale amorevole diligenza, che sulla formazione e sul contenuto di questo documento finanziario non resta a me nulla da aggiungere, se non una dichiarazione che può valere come premessa generale a questo mio discorso.

Sarebbe, cioè, senza dubbio sommamente desiderabile che al mio Ministero fosse accordata una maggiore larghezza di mezzi soprattutto per l'attuazione pratica delle grandi riforme legislative fasciste; ma questo desiderio deve oggi esser fatto tacere — e tale è certamente anche l'avviso della Commissione di finanza — perchè superiori esigenze impongono a chiunque abbia una responsabilità di governo il dovere di applicare ad ogni ramo dell'amministrazione una rigida e severa riduzione di spese. Naturalmente questa limitazione importa una più vigile ed assidua cura di ogni particolare dell'Amministrazione e uno studio continuo per la migliore e più efficace utilizzazione dei fondi: studio pel quale, come ho già dichiarato nell'altro ramo del

Parlamento, io trovo nei funzionari dell'Amministrazione centrale i più validi collaboratori. Sicchè anche per questo lato mi torna gradito, ed io non ho che confermarlo, l'elogio che la Commissione di finanza ha creduto di rivolgere a questi fedeli servitori dello Stato.

Ma non basta che questa necessità di non aumentare le spese sia sentita al centro: è necessario che la stessa coscienza guidi l'azione degli organi periferici ed ispiri le valutazioni di quanti seguono lo svolgimento dell'attività giudiziaria. Per questo non mi pare sia del tutto in armonia con l'esortazione alla parsimonia fattami dalla Commissione di finanza l'altra osservazione che il numero dei magistrati è impari al bisogno, osservazione che contiene implicita la proposta di un aumento del numero dei magistrati.

MANGO, *relatore*. È un fatto.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Non è esatto.

Tale rilievo mi impone di esaminare ancora una volta innanzi a voi la questione del personale, che costituisce il problema centrale dell'Amministrazione della giustizia. Giacchè con la legislazione noi prepariamo gli strumenti; ma questi, per quanto perfetti, rimangono inefficaci se non siano adoperati secondo lo spirito che li ha creati, se la realizzazione del diritto nel caso concreto non sia pronta, sicura, rispondente a quel sentimento diffuso di giustizia che è, in certo modo, l'atmosfera in cui si muove tutta la vita della Nazione. Il problema della magistratura è stato oggi trattato qui, da par suo, dal senatore Giampietro, ed io lo ringrazio, anche perchè in molti punti egli non ha fatto che confermare quelli che sono i miei propositi.

Ma il problema del personale può essere affrontato per due vie: o per la via della riforma degli ordinamenti; o per la via più lenta, ma più efficace e penetrante, dell'azione spirituale. Credo di aver operato utilmente, ricorrendo ad entrambe.

Per quanto si riferisce alle promozioni dei magistrati la riforma introdotta con la legge 5 giugno 1933 ha avuto la sua pratica attuazione immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Nello stesso mese di giugno furono banditi i due concorsi per le promozioni in Cassazione

previsti dagli articoli 19 e 20 della legge: quello speciale per 23 posti, riservato ai magistrati già compresi negli elenchi dei promovibili in seguito a scrutinio, e quello ordinario per 14 posti libero a tutti gli aspiranti alla promozione in possesso del prescritto requisito di anzianità.

Il primo concorso, cui parteciparono 159 concorrenti, fu espletato verso la metà di ottobre: il secondo al quale hanno preso parte 150 magistrati, è stato esaurito nello scorso mese di dicembre.

Nelle relazioni parlamentari sulla nuova legge 5 giugno 1933 io posi in rilievo i vantaggi che il sistema del concorso offre su quello dello scrutinio o su quello misto di concorso e scrutinio per le promozioni al grado di consigliere di Cassazione ed equiparato, data l'importanza delle funzioni da un lato e dall'altro la limitazione numerica dei posti. Le promozioni annualmente disponibili devono essere riservate a magistrati di eccezionale ed indiscusso valore che si elevino notevolmente sulla media dei buoni magistrati i quali possono, onorevolmente, senza scapito del loro prestigio, terminar la loro carriera nel grado già elevato di consigliere di Corte d'appello e parificato. Io sono certo, anche dopo la prima esperienza fatta, che il sistema del concorso potrà dare buona prova, se la scelta dei migliori sarà compiuta secondo l'esclusivo criterio del merito e se a tutti quei concorrenti che appaiano meno adatti ad assurgere agli uffici propri del quarto grado si avrà il coraggio di dire apertamente, con la dichiarazione di non idoneità alla promozione, che le loro aspirazioni sono infondate, pur riconoscendosi la loro piena attitudine alle funzioni del grado di cui sono investiti.

Bisogna avere questa franchezza e questo coraggio, per non alimentare inutili illusioni e per dare alla magistratura la tranquillità necessaria per un buon lavoro. La larghezza e la debolezza nell'esame del merito per la promozione farebbero invece perdurare quello stato di tensione e di irrequieta attesa, che ha dato i suoi non lieti frutti con il precedente sistema dello scrutinio; renderebbero sempre più difficile l'espletamento dei futuri concorsi a causa della folla di aspiranti, accumulantisi ogni anno; diminuirebbero il rendimento dei

magistrati nell'esercizio delle loro normali funzioni indotti di anno in anno a ripresentarsi al concorso nella fallace illusione di poter afferrare una promozione.

Per le promozioni in Corte d'appello, l'applicazione delle nuove norme ha avuto inizio nel mese di settembre, e a tutt'oggi ne sono state effettuate 93, di cui 23 di giudici e sostituti procuratori del Re promossi con precedenza per le loro benemerite militari e nazionali. In tal modo si sono coperte tutte le vacanze verificatesi nell'anno decorso e le piante organiche della Corte di cassazione, delle Corti d'appello e dei posti direttivi dei Tribunali possono considerarsi complete.

Il problema della deficienza numerica è invece grave per i giudici e i pretori in quanto alle vacanze non sarà dato di provvedere adeguatamente mediante il normale rifornimento di giovani magistrati provenienti dai concorsi di ammissione in carriera, dato che i concorsi debbono, per il rispetto degli organici, essere limitati ai posti di uditore effettivamente vacanti, e il periodo di uditorato, specialmente per la carriera dei tribunali, è molto lungo.

Perciò la disposizione dell'articolo 24 della legge 5 giugno 1933 si è rivelata provvida, in quanto ha permesso e permetterà, con la consentita applicazione degli uditori di tribunale ai Tribunali ed alle Regie procure, dopo 18 mesi di tirocinio e la dichiarazione di idoneità, per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto, di colmare le vacanze del 1933, alle quali non si sarebbe potuto provvedere altrimenti.

Ai posti vacanti del 1934 potrà invece provvedersi solamente, e forse in modo incompleto, alla fine del detto anno, allorchè saranno applicati ai Tribunali ed alle Regie procure i 53 uditori di tribunale, che hanno iniziato il prescritto periodo di tirocinio nel luglio dello scorso anno.

Un nuovo concorso a 100 posti di uditore di tribunale è stato già bandito, ma data la complessità delle prove scritte ed orali ed il gran numero di concorrenti che presumibilmente si presenteranno, non potrà essere espletato prima della prossima estate. Pertanto almeno fino alla fine del 1935 i vincitori non potranno assumere funzioni giurisdizionali nei

Tribunali. Converrà quindi al momento opportuno escogitare qualche rimedio atto a lenire in via transitoria gli inconvenienti che potrebbero verificarsi a causa della deficienza di personale a tutto danno della regolarità dei servizi e dei superiori interessi dell'Amministrazione della giustizia.

Scarso è pure il personale giudicante nelle preture: e tale rimarrà ancora per qualche anno finchè non si saranno potuti completare i ruoli mediante giovani magistrati di nuova nomina provenienti dai concorsi. Anche per questi concorsi sussistono le stesse difficoltà di natura intrinseca già accennate per quelli di uditore di tribunale: ma per le preture l'inconveniente è destinato a scemare rapidamente d'intensità, data la minima quantità di vacanze che si verificano annualmente per cessazioni dal servizio.

Altro concorso a 50 posti di uditore di pretura già indetto si svolgerà contemporaneamente a quello per la carriera collegiale.

La situazione dunque sotto l'aspetto quantitativo non è lieta, ma non è nemmeno preoccupante: nè credo che sia conveniente — all'infuori di qualche provvedimento parziale reso necessario da ragioni contingenti — procedere oggi ad innovazioni profonde miranti ad ovviare agli inconvenienti lamentati. Come ho già avuto occasione di dire altra volta al Senato, una riforma dell'ordinamento giudiziario non potrà attuarsi che parallelamente a quella del Codice di procedura civile e — per qualche aspetto — tenendo conto anche della nuova configurazione data a taluni istituti dai progetti in corso di elaborazione del Codice civile e di taluni titoli del Codice di commercio. Il coordinamento di tutte queste materie è condizione necessaria dell'organicità, della praticità e dell'efficacia del sistema.

Ma in attesa di tali riforme e conoscendo l'intelligenza, l'abnegazione, lo zelo della maggior parte dei magistrati e dell'altro personale giudiziario, io ho fede che alle deficienze numeriche si possa supplire con l'intensificazione da parte di ciascuno della propria attività e con l'appassionata dedizione al proprio compito. Per questo io dicevo dapprincipio che il problema della vita giudiziaria e del funzionamento degli uffici deve essere affrontato anche attraverso una larga azione spirituale

che si parta dal centro e si irradii, senza indebolirsi, sino alla periferia, azione che non deve essere soltanto di vigilanza e di controllo, ma di coordinamento, di impulso, di eccitamento.

Per quest'opera io conto e devo contare soprattutto sui Capi di Corte, ai quali sono attribuite funzioni di vigilanza e di amministrazione non seconde per delicatezza a quella giurisdizionale, in quanto solo da una perfetta organizzazione degli uffici può essere assicurato il buon rendimento del personale e il regolare svolgimento delle funzioni di giustizia. E per rendere più efficace l'azione dei Capi, che non devono limitarsi alla trasmissione periodica di informazioni — non sempre precise — sul valore e l'attività dei magistrati dipendenti, ma devono possedere una piena, esatta e sempre aggiornata conoscenza di tutta la vita giudiziaria del distretto, essi sono stati autorizzati a compiere di loro iniziativa, personalmente e per mezzo di magistrati di loro fiducia e di sicura attitudine, ogni opportuna verifica presso gli uffici dipendenti, ad emanare le provvidenze che valgano ad impedire gli inconvenienti e a reprimere sollecitamente irregolarità od abusi.

È confortante riconoscere che la grandissima maggioranza dei magistrati è meritevole di ogni elogio e di ogni incoraggiamento per la austerità della vita, per la nobiltà di intenti dimostrata nell'esercizio quotidiano della propria funzione, per la disciplina di che dà prova, per lo spirito di sacrificio che l'anima. Ma non può far meraviglia che in una massa di oltre quattromila magistrati, ve ne sia taluno che riveli di non aver ben compreso gli obblighi che impone l'altezza dell'ufficio. In questi casi — accertata rigorosamente la sussistenza e la portata degli addebiti — la necessità della sanzione è evidente: occorre colpire senza indugio e senza malintese indulgenze, valendosi dei mezzi accordati dalla legge, siano questi un severo richiamo o il tramutamento, il procedimento disciplinare o l'allontanamento dal servizio.

Ma quando io parlo di azione spirituale, non intendo alludere soltanto a questa vigilanza disciplinare e a questa attività, per fortuna eccezionale, di repressione, bensì a quell'opera continua di assistenza morale che i capi pos-

sono esercitare seguendo da vicino la vita degli uffici, sollecitando e stimolando l'attività dei dipendenti, facendo sentire a ciascuno la propria presenza vigile ed assidua, sì che ogni giorno anche i più lontani abbiano a vedersi sorretti e incoraggiati. Non è possibile dirigere un ufficio, un'amministrazione, un'organizzazione qualsiasi senza conoscere l'indole, le possibilità, la situazione di ciascuno dei propri sottoposti: e questa conoscenza non può raggiungersi se non avvicinandoli, ascoltandoli, esaminandone le attitudini, valutandone le qualità. È vana illusione quella di poter comandare restando chiusi in una torre inaccessibile e trasmettendo in via gerarchica ordini o istruzioni che non hanno la virtù di illuminare o di riscaldare: perchè gli uomini non sono dei meccanismi fatti in serie che agiscono uniformemente per lo spostarsi di una leva o per l'innesto di un ingranaggio: ma sono anime vive che agiscono e reagiscono diversamente e che si muovono ed operano, si elevano e si esaltano soltanto sotto l'influenza di altre anime vive. (*Applausi*).

Spero che queste mie parole saranno ascoltate e capite anche fuori da quest'aula: e che abbiano a giungere specialmente ai procuratori del Re alle cui dipendenze sono i pretori, molti dei quali provengono da reclutamenti di transizione, e che sono tutti magistrati in formazione, la cui attività si svolge a contatto col popolo il quale attende dal giudice non soltanto la pronuncia giurisdizionale, ma esempio di equilibrio, di probità, di saggezza, virtù queste che, anche nelle manifestazioni esteriori, deve imporsi soprattutto chi è chiamato a compiere funzioni di giustizia. (*Approvazioni*).

MAGISTRATURA DEL LAVORO. — Ma io non voglio che voi abbiate a trarre conclusioni pessimistiche da queste mie dichiarazioni che sono dettate soltanto dalla continua ansia di perfezionamento che guida l'opera del Governo: chè anzi a dimostrarvi il buon rendimento della nostra magistratura desidero sottoporvi alcuni dati circa il movimento del contenzioso del lavoro, presso le Corti, i Tribunali e le Preture, a decorrere dalla data di attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, che ha istituito la Magistratura del lavoro, e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, che ha dettato speciali disposizioni per

la decisione delle controversie individuali. Gli elementi che il Ministero ha raccolto saranno molto utili non soltanto per stabilire un quadro prospettico e riassuntivo dell'attività svolta dalla Magistratura in questa importante branca del contenzioso giudiziario, ma altresì per cogliere quegli indirizzi che apparissero meritevoli di essere presi in considerazione per eventuali successive riforme legislative.

Dagli elementi statistici già pervenuti al Ministero risulta che i ricorsi presentati allo esame del giudice del lavoro sino al 30 novembre 1933 ammontano complessivamente a 135.908; di tali ricorsi n. 28.368 sono stati composti nell'esplicazione della funzione giurisdizionale; n. 82.279 sono stati definiti con sentenza e n. 16.041 sono stati abbandonati dalle parti.

Appena occorre rilevare che le controversie del lavoro sono sottratte alla competenza dei conciliatori e che il Regio decreto 26 febbraio 1928, pur avendo attribuito agli Uffici giudiziari tali controversie, prima definite al giudizio di organi e di collegi speciali, non ha recato aumento di personale. Tutte queste contestazioni hanno gravato dunque esclusivamente sui giudici di carriera, aggiungendosi alle loro normali attribuzioni; sarò quindi grato al Senato se vorrà darmi atto dell'opera appassionata e intelligente svolta dalla Magistratura anche in questa materia difficile e delicata per i riflessi di carattere politico. (*Approvazioni*).

Considerando appunto l'importanza di questo servizio il Ministero sta ora studiando nuovi provvedimenti per renderlo più agile ed efficiente.

Per quanto riguarda le norme di carattere processuale, come rileva nella sua relazione la Commissione di finanza, è stato già concretato, di concerto col Ministero delle corporazioni e tenendosi conto dei voti formulati al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, nonchè delle proposte fatte dalle autorità giudiziarie, un provvedimento di riforma. Il relativo disegno di legge è stato già presentato alla Camera dei deputati e sarà tra giorni discusso anche in Senato. Mi permetta quindi il senatore, Gatti che pocanzi si è occupato dell'argomento, di rimandare ad altro tempo la discussione.

Quanto agli uffici giudiziari non si è man-

cato di richiamare più volte la personale attenzione dei Capi delle corti sulla speciale importanza delle controversie del lavoro e sulla necessità che esse siano sollecitamente trattate e definite.

In particolare, per quanto concerne le Sezioni del lavoro, funzionanti presso le Corti di appello in unico grado per le controversie collettive, e come Magistrature di secondo grado per le sentenze dei tribunali e dei pretori nelle controversie individuali, si sono date disposizioni perchè d'ora innanzi — a differenza di quanto generalmente oggi avviene — i consiglieri ad esse destinati attendano esclusivamente alle controversie del lavoro: il che gioverà ad eliminare lentezze ed intralci.

Senonchè, a quanto hanno riferito i Capi delle Corti, tali disposizioni non potranno essere attuate che presso alcune Corti soltanto, e non per tutte, per mancanza di personale disponibile. Ma è mio intendimento — e lo studio dei provvedimenti è già in corso — che il sistema venga quanto prima generalizzato, giacchè appunto presso le Corti si manifesta con maggiore urgenza il bisogno di far cessare i lamentati inconvenienti, tenuto conto che la Magistratura del lavoro realizza, nell'ambito del distretto, quell'unità giurisprudenziale, che poi, con efficacia più generale è attuata dal Supremo Collegio.

AFFARI CIVILI E PENALI. — Non intendo trattenermi sulla materia degli affari civili e penali, che ha avuto largo sviluppo nella relazione della Commissione di finanza. Ma v'è un punto per il quale mi preme di correggere l'impressione che in taluno di voi possono aver suscitato i rilievi dell'onorevole Mango in tema di amministratori giudiziari.

Anzitutto l'onorevole Mango pare voglia attribuire ad una errata interpretazione della legge il fatto che l'autorità giudiziaria non attribuisca agli amministratori giudiziari tutti gli incarichi, qualunque ne sia il loro oggetto.

A questo proposito devo ricordare che gli amministratori giudiziari furono istituiti essenzialmente per l'adempimento degli incarichi delle curatele fallimentari e delle procedure di concordato preventivo. La legge 10 luglio 1930, n. 995, ebbe infatti a stabilire che i curatori e i commissari giudiziali dei concordati dovessero essere scelti nei ruoli degli ammini-

stratori giudiziari salva la facoltà eccezionale della nomina a curatore di persone non iscritte nei ruoli a termini dell'articolo 716 del Codice di commercio.

In relazione a tale attività il Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595, dettò le norme integratrici e regolamentari per la nomina degli amministratori giudiziari e la loro disciplina.

Quanto agli incarichi di natura diversa, come quelli di sequestratario giudiziale, di curatore di eredità giacenti, di commissario nei piccoli fallimenti, l'autorità giudiziaria non è vincolata a conferirli agli iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, ma può scegliere anche altri professionisti. Ciò è pienamente conforme anche ai regolamenti che disciplinano l'esercizio delle singole professioni, e che prevedono espressamente fra le attribuzioni di ciascuna categoria l'espletamento di incarichi affidati da parte della pubblica amministrazione e dell'autorità giudiziaria, e prescrivono anzi che tali incarichi, salvo espresse eccezioni, siano affidati agli iscritti negli albi.

L'adozione di un principio diverso non solo contrasterebbe apertamente con tali ordinamenti, ma sarebbe in ogni caso sconsigliabile nell'attuale momento di crisi dei liberi professionisti.

In un altro punto della sua relazione, sempre a pagina 10, scrive l'onorevole Mango: « Si era detto che dovevasi organizzare una cassa comune con parte dei proventi degli amministratori, si da creare tra essi quello stato di uguaglianza, che attenuasse le sperequazioni spesso determinate da preferenze... " Nulla però si è fatto " ». Ora questa cassa comune, e cioè il fondo comune a favore degli amministratori giudiziari, istituito con la legge 10 luglio 1930, n. 995, e disciplinato dagli articoli 24 e seguenti del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595, funziona in modo pienamente soddisfacente fin dal dicembre 1930. Esso ha consentito la erogazione, a favore dei curatori e dei commissari giudiziari, delle somme assai notevoli di lire 1.389.112, per l'anno 1931 e di lire 3.622.595 per l'anno 1932.

Con queste somme si è avuto cura innanzi tutto di corrispondere ai curatori i compensi ad essi liquidati dall'autorità giudiziaria, ma non potuti riscuotere per mancanza o insuffi-

cienza di attivo: e si è inoltre assicurato a tutti un minimo di compenso per la loro attività.

Naturalmente nella determinazione della misura di tale compenso si è dovuto tenere conto di vari elementi, ed anche delle difficoltà che ineriscono all'espletamento degli incarichi fallimentari nei maggiori centri giudiziari. È chiaro che non sarebbe affatto giustificabile una ripartizione del fondo in quote eguali per tutti i partecipanti, essendo ciò contrario, oltre che a ragioni di stretta giustizia, alla stessa finalità della legge, la quale destina il fondo per l'assegnazione di compensi a favore di coloro che non abbiano conseguito adeguate retribuzioni.

È da aggiungere, per lumeggiare il problema sotto ogni aspetto, che di mano in mano che saranno definiti gli incarichi affidati anteriormente alla costituzione dei ruoli degli amministratori giudiziari, e verrà quindi a diminuire il numero dei partecipanti alle assegnazioni fino a coincidere con quello degli iscritti nei ruoli medesimi, sarà possibile l'erogazione di maggiori somme a ciascun amministratore giudiziario.

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA. — Sui risultati conseguiti nel campo dell'esecuzione penale sarebbe veramente interessante intrattenersi a lungo per penetrare nel vivo dei problemi riflettenti la difesa della società contro la delinquenza e per valutare l'opera della legislazione fascista che, con la riforma penale e con la riforma penitenziaria, ha affrontato questi problemi con profondità di pensiero, con visione realistica del programma d'azione e dei mezzi da usare, con armonico equilibrio della repressione e della prevenzione.

Ma, poichè anche di questa materia si è lungamente occupata la relazione della Commissione di finanza, mi limiterò ad alcuni rilievi particolari concernenti l'attività dell'anno decorso, attività che ha mirato ad una triplice finalità: organizzare istituti che rendano efficace la prevenzione della delinquenza minore, intensificare i mezzi di riadattamento nelle carceri, assistere i condannati dopo la liberazione: il che significa colpire la delinquenza nelle sue origini, nelle sue manifestazioni, nelle sue possibilità di sviluppo.

Indicherò schematicamente i punti salienti di questa attività.

Per la prevenzione della delinquenza minorile mi sono anzitutto preoccupato:

1° di assicurare ai tribunali per minorenni giudici particolarmente adatti alla speciale funzione;

2° di fare in modo che — mediante l'applicazione degli articoli 31 e 40 del Codice di procedura penale — vengano accentrati nei tribunali minorili tutti i procedimenti a carico dei minori;

3° di affidare le funzioni del giudice di sorveglianza per i minori degli anni diciotto ad uno dei componenti del tribunale minorile;

4° di attuare la specializzazione degli stabilimenti penali creando quelli che ho chiamato « Centri di rieducazione dei minorenni » a significare che l'attività statale verso i minorenni, traviati o delinquenti, si estrinsechi con provvedimenti amministrativi o con forme giudiziarie, si concreti in un ordine di internamento in un istituto di emenda o si realizzi in una pena, è sempre sostanzialmente rivolta alla rieducazione del minorenne.

Nella organizzazione di questi istituti, sui quali sono sicuro cadrà l'attenzione degli studiosi e dei pratici italiani e stranieri, ho avuto la efficace e calorosa collaborazione dell'Opera della Maternità ed Infanzia che farà funzionare negli stessi locali un Centro di osservazione dei minorenni, nel quale questi saranno scientificamente studiati e classificati.

Il primo stabilimento del genere sarà inaugurato in Roma tra pochi giorni, seguirà l'allestimento del secondo a Palermo, e del terzo a Venezia, e si spera poter procedere al più presto all'organizzazione di altri.

Lo sviluppo dei mezzi di riadattamento nell'interno degli stabilimenti si è realizzato:

1° con l'organizzazione e con lo sviluppo dell'istruzione.

Le scuole che prima della riforma erano 28 oggi sono 177.

Le biblioteche che possedevano al 31 dicembre 1930, 170.166 volumi, alla fine del 1933 dispongono di 250.426 volumi.

2° Coll'organizzazione e collo sviluppo del lavoro industriale ed agricolo, tema questo sul quale si è già largamente intrattenuta nella sua relazione la Commissione di finanza. A questo proposito mi piace solo di ricordare come le colonie agricole penali si inseriscano

ormai nella grandiosa attività di bonifica che il Regime va realizzando in varie regioni d'Italia. Infatti con recente provvedimento si è disposta la cessione di tre colonie agricole della Sardegna (Castiadas, Isulli e Cugutti) all'Ente Ferrarese per la colonizzazione; ed i detenuti andranno via via a bonificare altre terre, a formare altre colonie che a loro volta, al momento opportuno, saranno passate a famiglie di coloni.

Così l'attività penitenziaria presenta un nuovo aspetto di utilità sociale, non si isterilisce in meccanismi di espiazione e di vendetta ma prepara un nuovo fervore di vita nelle coscienze degli individui e nei solchi della terra. *(Applausi)*

L'assistenza post-carceraria si è sviluppata con la creazione degli Assistenti ai liberati dal carcere, nei quali il condannato dovrebbe trovare ricovero, assistenza e lavoro, fino a che non abbia la possibilità di sitemarsi convenientemente. Il mio appello fu bene inteso. I Consigli di patronato e specialmente i presidenti procuratori del Re spiegarono opera attivissima per realizzare le mie idee, e iniziative feconde di ottimi risultati sorsero nelle più grandi città.

In aprile venne inaugurato l'Assistenzario di Palermo, in ottobre quelli di Bari e di Foggia in novembre quello di Roma con l'ambito intervento di S. E. il Capo del Governo e quello di Napoli che ebbe l'onore della presenza delle Loro Altezze Reali i Principi di Piemonte. È già pronto quello di Milano. Si organizzeranno presto quelli di Torino, di Venezia di Firenze e di Ancona. Lo spettacolo del sorgere e dell'affermarsi con sorprendente rapidità, e tra il generale consenso, di questa forma di assistenza, italiana nelle sue origini storiche, che la riallacciano all'opera pietosa delle Compagnie della Misericordia, e nella sua attuale organizzazione, che fa capo alla legislazione penale fascista, è veramente ragione di grande conforto, e ci consente di formare i più lieti auspici sul successo della nostra riforma penitenziaria.

Ma poichè possa dirsi veramente realizzata in pieno la riforma penitenziaria urge ancora risolvere due problemi: quello del personale e quello degli stabilimenti.

Per quanto riguarda il primo in attesa della

riforma degli organici, ho provveduto con ordinamenti interni diretti a migliorare la preparazione tecnica degli organi dell'esecuzione. Per il personale di concetto è stato istituito un corso speciale presso la scuola di perfezionamento di diritto penale dell'Università di Roma, che dev'essere frequentato da tutti i funzionari — alunni di amministrazione, alunni di ragioneria, medici, istitutori — all'atto del loro ingresso in carriera. Il primo corso fu da me inaugurato il 1° ottobre; il quadro delle materie insegnate è tale da offrire la possibilità di una salda e completa preparazione dei giovani secondo le esigenze dei nuovi principi che il Fascismo ha adottato nell'esecuzione penale: punire severamente, ma conoscendo la personalità del condannato e rieducandola con il lavoro e con la istruzione.

Le informazioni che mi sono già pervenute sull'andamento del corso, che è frequentato da 46 allievi, sono eccellenti e mi auguro che i risultati degli esami confermeranno questa prima impressione.

Per gli agenti di custodia venne aperta in Portici una Scuola speciale, frequentata dagli agenti che devono essere promossi sottocapi. Anche questa scuola mira a dare agli agenti non soltanto una precisa conoscenza degli ordinamenti e dei servizi, ma a creare in loro, con opportuna preparazione educativa, uno spirito nuovo che ne faccia i validi collaboratori del personale di concetto nei quotidiani, diretti e difficili contatti con il detenuto. Il corpo degli agenti che ha sentito già gli effetti di questa elevazione, soprattutto da quando un suo plotone armato ha avuto l'onore di essere passato in rivista da S. E. il Capo del Governo, si prepara a rispondere con entusiasmo alle nostre aspettative. (*Approvazioni*).

Non si è riusciti, invece, per difficoltà finanziaria, ad organizzare il servizio ispettivo, che, a mio modo di vedere, è indispensabile per coordinare tutta l'attività periferica dell'amministrazione carceraria (attività più varia che va dall'agricoltura alla pastorizia e al lavoro industriale, dalla disciplina all'esame scientifico e alla tecnica edilizia) colle direttive dell'amministrazione centrale. Attualmente questo servizio ispettivo è affidato a direttori di carceri, il che porta un duplice inconveniente: distrazione dei direttori dalle loro normali

funzioni; insufficiente autorità verso i colleghi degli stabilimenti sottoposti ad ispezione.

Quanto alla costruzione degli stabilimenti fin dal principio dello scorso anno ho presentato al collega dei lavori pubblici l'elenco degli stabilimenti, che dovrebbero essere costruiti. Comprendo benissimo che l'attuazione del programma, che importerebbe una spesa molto ingente non può essere che graduale, ma debbo insistere sulla necessità di provvedere con urgenza soprattutto alla costruzione degli stabilimenti per l'esecuzione delle misure di sicurezza per le quali i vecchi edifici, anche se restaurati, non sono adatti e in ogni modo già oggi insufficienti.

Tuttavia la notevole attività edilizia, che già si va svolgendo per le carceri non mi fa dubitare che anche a questa necessità si provvederà al più presto.

Sono state infatti di recente aperte le nuove carceri di Belluno e di La Spezia, sono già in corso di costruzione le nuove carceri di Brindisi, Massa, Pisa e Ragusa, sono stati elaborati progetti per le nuove carceri di Frosinone, Melfi, Messina, Palmi, Savona e Taranto, nonché quello per la sistemazione dell'istituto di riadattamento sociale di Orvieto; sono in via di completamento i riformatori di Catanzaro e di Avigliano ed è imminente l'inizio dei lavori per la trasformazione della casa penale di Nisida in colonia agricola per minorenni, con la costruzione di moderni padiglioni che, sparsi nel territorio dell'isola, costituiranno un vero e proprio villaggio agricolo, ove i minorenni troveranno, sotto le leggi moralizzatrici del Regime, la via della redenzione.

LEGISLAZIONE. — Intorno all'attività legislativa del mio Ministero non darò che alcune precisazioni, in aggiunta all'accurata esposizione fattane dall'onorevole Mango nella sua relazione.

Egli vi ha descritto infatti lo stato attuale dei lavori riguardanti il 1° libro del Codice civile, pel quale si stanno riordinando sistematicamente e pubblicando le osservazioni e i pareri pervenuti dalle Autorità giudiziarie, dal Consiglio di Stato, dalla Università e dagli ordini forensi sul progetto predisposto dalla Commissione Reale per la riforma dei codici.

Ma anche i lavori relativi al secondo libro sono già molto avanzati, e di tali lavori è ap-

punto un saggio il Regio decreto-legge testè pubblicato che disciplina i rapporti di condominio nelle case, cioè quella materia finora imperfettamente regolata dagli articoli 562 e seguenti del Codice civile.

Per quanto riguarda il terzo libro, e precisamente per la parte delle obbligazioni, noi già prendiamo una base di discussione nel testo redatto dalla commissione mista italo-francese; mentre per la parte delle successioni la Commissione, che già ha riveduto il capo delle successioni legittime, si accinge ora allo studio del capo delle successioni testamentarie.

Così in epoca non lontana, noi potremo disporre non dico di un progetto preliminare ma di tutti i materiali per la redazione di esso, anche se questi materiali si trovino in fasi diverse di elaborazione. Giunti a questo punto, io credo che non sarà più necessario ricorrere all'opera di commissioni numerose: un comitato ristretto di studiosi che possono liberamente dedicare a questa opera tutto il loro tempo avrà modo di procedere alla redazione dei singoli libri con maggiore rapidità ed anche con maggiore organicità di quanto non possa avvenire per opera di commissioni pletoriche e a composizione variabile quasi ad ogni seduta (*Approvazioni*).

È questo il procedimento che ho ritenuto opportuno adottare per la riforma del nostro vecchissimo e superato Codice di procedura civile, riforma che, ispirandosi alla concezione pubblicistica della funzione giurisdizionale e alla idea che l'attività processuale, non deve essere un libero giuoco dell'egoismo dei litiganti, ma cooperazione di tutti i soggetti all'affermazione e all'attuazione del diritto obiettivo, verrà ad attribuire al giudice una più larga iniziativa, tenderà a raggiungere una maggiore semplificazione e concentrazione, mirerà a costringere le parti ad una discussione franca ed aperta eliminando le schermaglie dilatorie, le imboscate insidiose, le tattiche defattorie. (*Approvazioni*).

E sono lieto di comunicare al Senato che, grazie all'attività dei miei non numerosi ma valentissimi collaboratori, la redazione della parte riguardante il procedimento di cognizione, corrispondente al libro primo del Codice di procedura, è pressochè ultimata e potrà quindi prossimamente essere sottoposta alla

revisione necessaria per la preparazione del testo definitivo. Intanto colla maggiore sollecitudine si procederà alla redazione del libro secondo, riguardante l'esecuzione, materia per la quale nel progetto redatto dalla Commissione Reale già esiste una traccia che può in diversi punti essere utilmente seguita.

Per quanto riguarda il Codice di commercio, presi gli ordini da S. E. il Capo del Governo, è stato ormai avviato lo studio per la riforma di tutto il titolo delle società commerciali: lo scopo è quello di far cessare lo stato di pericoloso disordine in cui si trovano questi enti, di tutelare risparmiatori e creditori, di attuare un opportuno sistema di vigilanza e di controlli, di ottenere la chiarezza e la leggibilità dei bilanci, di determinare con precisione le responsabilità, di impedire le catene, i castelli di carte e le varie speculazioni connesse. Lavoro delicato, anche a causa delle inevitabili resistenze di taluni interessati, ma che deve essere condotto a termine con rapida energia anche perchè la disciplina delle società commerciali costituisce se non un presupposto almeno un complemento di quel regime corporativo che sta grado a grado diventando una realtà concreta nella nostra vita politica ed economica. (*Approvazioni*).

Per quanto riguarda gli altri atti legislativi, come quello che riordina le professioni forensi e quello di riforma della procedura nelle controversie individuali del lavoro non credo di aggiungere parola a quanto è scritto nella relazione della vostra Commissione, anche perchè si tratta di provvedimenti che saranno quanto prima sottoposti al vostro esame.

Onorevoli Senatori nel chiudere questo mio discorso, nel quale ho voluto toccare, oltre i problemi essenziali dell'amministrazione, anche, e quasi *per indicem*, qualche problema legislativo, concedete che io mi richiami a quanto rilevavo lo scorso anno parlando della responsabilità del legislatore che debba cercare il punto di conciliazione tra la rigidità inseparabile da ogni formazione giuridica e la mobilità della realtà sociale di cui il diritto è l'espressione e direi l'architettura. Responsabilità tanto più grave in un periodo come l'attuale in cui — sotto l'azione di una crisi che non attacca solo l'economia ma le radici stesse della civiltà europea — noi sentiamo che la saldezza futura dello Stato dipende dalle trasformazioni che

la nostra energia rinnovatrice saprà imporre alla struttura sociale e che non si dovranno limitare all'organizzazione economica ma a tutta la vita spirituale ed al mondo morale. È bensì vero che il contenuto e il dinamismo dell'organizzazione sociale sono in gran parte effetto di forze diverse dal diritto: ma è anche vero che le trasformazioni indotte da queste forze devono manifestarsi in una forma, in un sistema di posizioni istituzionali, in un complesso normativo, che è insieme punto di riferimento, regola di azione, criterio di decisione. Questa forma giuridica che è determinata da un gruppo di forze morali, politiche, sociali, economiche, diventa così a sua volta determinante rispetto alla condotta collettiva: sicchè tra essa e la società si svolge l'eterno circolo vivo che si muove tra i contrapposti, tra l'essere e il dover essere, tra la forma e il contenuto, tra la statica e la dinamica. In questo circolo è la vita, unità di costruzione e di movimento: ed è questa vita che noi vogliamo espressa anche nell'ordinamento giuridico, sicchè questo, nell'organismo vivente dello Stato, sia lo strumento di un equilibrio attivo di elementi in fecondo e perpetuo sviluppo, la cui coesione sia mantenuta dall'identità del fine e dall'unicità di direzione. Fine e direzione che sono e rimarranno immutabili come valore supremo verso il quale sono protesi il nostro fermo volere e il nostro indomito amore: la forza e la grandezza dell'Italia Fascista. (*Vivi e generali applausi, molte congratulazione*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

È sospeso per l'esercizio finanziario 1934-35 il contributo dello Stato nella spesa degli Archivi notarili, stabilito coi Regi decreti 21 aprile 1918, n. 629 e 26 febbraio 1920, n. 233.

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle B e C).

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle D e E).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albicini, Albricci, Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Azzariti.

Bacelli, Barcellona, Barzilai, Bazan, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Broccardi, Broglia, Brusati Ugo, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campolongo, Canevari, Carletti, Casertano, Castelli, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Caviglia, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conz, Corbino, Credaro, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, D'Ancora, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Ferrari.

Gallenga, Gatti Salvatore, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giardini, Giordano, Gonzaga, Graziosi, Guaccero, Guglielmi.

Krekich.

Levi, Libertini, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Martin Franklin, Mazzucco, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Mori, Morrone.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nunziante.

Padiglione, Passerini Angelo, Perla, Perris, Pestalozza, Petrone, Piccio, Piola Caselli, Pironti, Poggi Tito, Porro Carlo, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Romei Longhena, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Santoro, Scalinì, Scalori, Schanzer, Scipioni, Sechi, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spezzotti, Spiller, Spirito.

Tassoni, Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dr. Paolo, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Vigliani, Viola, Visconti di Modrone, Volpi, Volterra.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Cessione gratuita all'Opera Nazionale Balilla di terreno demaniale in Roma, località Farnesina, su cui è stato costruito il « Foro Mussolini » (1758):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1929-30 (1788):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 (1789):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 (1790):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito e Longano in provincia di Campobasso (1793):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti (1801):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell' « Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma (1813):

Senatori votanti	163
Favorevoli	154
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissazione del termine per le denunce dei crediti e debiti all' Ufficio di verifica e compensazione, Sezione autonoma di Trieste (1826):

Senatori votanti	163
Favorevoli	159
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea (1837):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1846):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Sitta e De Michelis a presentare alcune relazioni.

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1862).

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile (1838).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati (1839).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Sitta e De Michelis della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Lunedì 8 seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, recante provvedimenti per agevolare le riduzioni di interesse dei mutui fondiari (1756);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1372, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura (1766);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la « cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture » (1802);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia (1808);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, riflettente l'approvazione degli organici della Divisione Carabinieri Reali della Tripolitania (1848);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma il 26 agosto 1933 (1827);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento

e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli (1828);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee (1829);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli (1833);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione del dazio sul valore su talune materie prime (1835);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1870);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1871).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti